



Al Prefetto della Provincia di Genova

Prot.n. 41040/1140/04 Protezione civile

PREMESSO che ieri, 4 novembre 2011, la provincia di Genova è stata interessata da un violento nubifragio, che ha provocato il decesso di sei persone e causato l'esondazione di corsi d'acqua producendo danni al patrimonio edilizio, alle attività produttive, alle infrastrutture ed al territorio, nonché pesanti disagi e rilevanti pericoli alla circolazione stradale;

RILEVATO che gli eventi meteorologici avversi sono tuttora in atto e che le previsioni meteo elaborate dalla Regione Liguria mantengono l'allerta a livello 2 fino alla serata di domani 6 novembre;

CONSIDERATO che dette straordinarie precipitazioni atmosferiche si stanno peraltro caratterizzando per la loro elevata imprevedibilità con riferimento sia alla localizzazione che all'intensità dei fenomeni ed alla loro durata, sì da non consentire allo stato una previsione certa della cessazione dello stato di pericolo;

RITENUTO indispensabile che, fino alla cessazione dello stato di pericolo, per come detto al momento non preventivabile, sia assicurata la massima fluidità della circolazione dei mezzi di soccorso e di quelli adibiti al ripristino ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture;

RITENUTO necessario agevolare tale prioritaria esigenza limitando il ricorso ai mezzi veicolari privati, conformemente anche alle indicazioni emerse nel corso della riunione del Centro Coordinamento Soccorsi tenutasi in data odierna alla presenza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

RITENUTO in questa prospettiva opportuno in via cautelare disporre, per il giorno 7 novembre 2011, la sospensione dell'attività educativa e didattica in tutti i servizi per l'infanzia e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ed in quelli universitari, pur consentendo l'apertura dei relativi edifici e plessi al solo scopo di permettere il ripristino della normalità negli stessi;

VISTO l'articolo 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773;



Al Prefetto della Provincia di Genova

ORDINA

per i motivi citati in premessa, la sospensione dell'attività educativa e didattica nel giorno 7 novembre 2011 in tutti i servizi per l'infanzia e negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ed in quelli universitari presenti sul territorio provinciale, consentendo l'apertura dei relativi edifici e plessi al solo scopo di permettere il ripristino della normalità negli stessi.

La presente ordinanza sarà inviata per l'osservanza al Presidente dell'Amministrazione provinciale, ai Sindaci della provincia di Genova, al Rettore dell'Università degli Studi di Genova, al Direttore dell'Ufficio Scolastico provinciale, e per la sua massima diffusione ai mass media locali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla notifica, nonchè ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria od in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

Genova, 5 novembre 2011

IL PREFETTO
F.to Musolino